

**Decreto federale
che approva e traspone nel diritto svizzero
la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta
contro la tratta di esseri umani**

del 23 dicembre 2011

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 17 novembre 2010²,
decreta:

Art. 1

¹ La Convenzione del Consiglio d'Europa del 16 maggio 2005³ sulla lotta contro la tratta di esseri umani è approvata.

² Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarla.

³ All'atto della ratifica e in virtù dell'articolo 45 della Convenzione, il Consiglio federale formula la seguente riserva:

La Svizzera si riserva il diritto di non applicare agli apolidi l'articolo 31 paragrafo 1 lettera d.

Art. 2

La legge federale sulla protezione extraprocessuale dei testimoni è approvata nella versione qui annessa.

¹ RS 101

² FF 2011 I

³ RS ...; FF 2011 115

Art. 3

¹ Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 141a cpv. 2 Cost.).

² Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore della legge federale di cui all'articolo 2.

Consiglio degli Stati, 23 dicembre 2011

Il presidente: Hans Altherr
Il segretario: Philippe Schwab

Consiglio nazionale, 23 dicembre 2011

Il presidente: Hansjörg Walter
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data della pubblicazione: 4 gennaio 2012⁴

Termine di referendum: 13 aprile 2012

⁴ FF 2012 125